



ALLEGATO A alla Dgr n. 607 del 29 aprile 2014

pag. 1/4

Regione del Veneto Piano regionale controlli REACH - anno 2014

Il Piano regionale controlli REACH nella Regione Veneto per l'anno 2014 è attuato, nel rispetto del “Piano nazionale delle attività di controllo sull'applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP) - Anno 2014”, da parte delle Aziende ULSS competenti per territorio nell'ambito di un coordinamento a livello provinciale.

Al fine di garantire l'applicazione del Piano Nazionale citato, nel corso del 2014, sul territorio della Regione Veneto viene prevista:

1. l'effettuazione di **4 (quattro)** controlli secondo il Progetto ECHA REF-3;
2. l'effettuazione di **7 (sette)** controlli, in relazione alle specificità territoriali, secondo i Progetti ECHA (Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche) REF-1 e REF-2;
3. l'effettuazione di eventuali controlli di sostanze soggette a restrizioni - di cui all'All. XVII Reg. REACH - nei settori di trasporti, costruzioni, gioielleria/bigiotteria, tessile e pelli, secondo un accordo stabilito a livello regionale attraverso il coinvolgimento delle Aziende ULSS interessate;
4. l'effettuazione di eventuali altri controlli richiesti da esigenze particolari, il cui svolgimento sarà concordato a livello regionale, attraverso il coinvolgimento delle Aziende ULSS interessate.

Oltre alle indicazioni del citato Piano Nazionale delle attività di controllo 2014, gli elementi da considerare per le azioni di accertamento da effettuare in ambito regionale sono quelle previste dall'art. 125 del Reg. (CE) n. 1907/2006.

1. ADESIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO REACH-EN-FORCE 3

1.1 - *Metodi di individuazione delle imprese*

1.1.1 - Target group

- Imprese con il ruolo di fabbricante;
- Imprese con il ruolo di importatore;
- Imprese con il ruolo di rappresentante unico (OR) o di utilizzatore a valle direttamente riconducibili all'OR;
- Imprese con il ruolo di utilizzatore a valle che re-importano.

1.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese

- imprese individuate dalla Autorità competente nazionale REACH (AC) secondo le informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane;
- imprese con il ruolo di OR, comunicate dall'AC su indicazione dell'ECHA;
- imprese che fabbricano o importano sostanze CMR (Cancerogene, Mutagene e tossiche per la Riproduzione), o sostanze identificate ai sensi dell'art. 59 del Reg. REACH (<http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table>);
- imprese soggette agli obblighi di cui agli artt. 6 o 8 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i o rientranti nel campo d'applicazione.

1.1.3 - Fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

- portale RIPE (REACH Information Portal for Enforcement);

- elenco imprese trasmesse dalla AC nazionale anche in seguito ad elaborazione delle informazioni ricevute dall'Agenzia delle dogane e delle segnalazioni ricevute da parte dell'ECHA RIPE Focal Point;
- archivi Aziende ULSS ed ARPAV (IPPC/AIA/SEVESO);
- Registro imprese presso le Camere di Commercio;
- Database EPIWORK

1.2 - Tipologia di prodotti verso cui orientare il controllo

Sostanze fabbricate, importate in quanto tali o in quanto componenti di miscele con particolare riferimento a quelle individuate dall'AC in accordo con l'Agenzia delle dogane.

1.3 - Obiettivi del controllo

Verifica degli obblighi di pre-registrazione e registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele.

1.4 – Quantificazione numerica dei controlli

Entro il 30.11.2014 saranno effettuati almeno **2 (due)** controlli secondo i criteri e le modalità stabilite dal Forum dell'ECHA per la partecipazione al Progetto coordinato REF-3, 2^a fase.

Gli altri **2 (due)** controlli secondo il Progetto ECHA REF-3 saranno condotti successivamente al mese di Novembre 2014 ed entro il 31 Dicembre 2014.

Numero totale controlli: **4 (quattro)** entro il 31.12.2014, secondo una distribuzione di controllo uniforme sul territorio regionale, seguendo i criteri e le modalità stabilite dal Forum dell'ECHA per la partecipazione al Progetto coordinato REF-3 e REF-3, 2^a fase.

Almeno due di questi controlli si svolgeranno secondo i criteri e le modalità stabilite dal Forum dell'ECHA per la partecipazione al Progetto coordinato REF-3, 2^a fase e saranno effettuati entro il 30.11.2014.

Le Aziende ULSS che attueranno i controlli saranno individuate successivamente.

1.5 – Modalità di trasmissione dati sugli OR e rendicontazione dei controlli

Entro il 30 maggio 2014, l'Autorità Regionale REACH trasmetterà al rappresentante italiano presso il forum dell'ECHA (Coordinatore Nazionale del progetto REF-3, 2^a fase) la lista delle imprese con ruolo di rappresentante unico individuate nei controlli condotti fino a quel momento, mediante metodologia REF-3, che abbiano sede legale in un Paese della Comunità EU diverso dall'Italia, utilizzando l'apposito formato prodotto dal Forum dell'ECHA. Successivamente il Coordinatore nazionale REF-3, 2^a fase trasmetterà alla Regione, entro il 15 luglio 2014, i dati sugli OR individuati nel territorio italiano da altri Stati Membri. A partire da tale data sarà possibile integrare le informazioni così ricevute nell'attività REF-3, 2^a fase.

Entro il 30 Dicembre 2014, l'Autorità Regionale REACH trasmetterà al Coordinatore Nazionale del Progetto REF-3, 2^a fase il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA per il Progetto coordinato REF-3, 2^a fase, redatto nel formato elettronico prodotto dal Forum dell'ECHA.

Per le modalità di rendicontazione dei controlli eseguiti mediante metodologia di cui al Progetto REF-3, 2^o fase, condotti successivamente al 30 Novembre 2014 ed entro il 31 Dicembre 2014, dovranno essere seguite le indicazioni del Piano Nazionale.

2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ESEGUITA MEDIANTE METODOLOGIA PROGETTI REACH- ENFORCE 1 e/o 2**2.1 - Metodi di individuazione delle imprese****2.1.1 - Target group**

- imprese che formulano prodotti in settori di particolare rilievo nella produzione territoriale;
- imprese che formulano deodoranti per l'ambiente (codici NACE¹ 20.4 e 20.5);
- imprese che formulano prodotti cosmetici non allo stadio di prodotti finiti (codici NACE 20.4 e 20.5);
- imprese che fabbricano, importano o formulano specifici prodotti chimici per i settori dei trasporti (codici NACE 19.20 e 22.11), delle costruzioni (codici NACE 23.5 e 23.6), della gioielleria/bigiotteria (codice NACE 32.1), del tessile e pelli (codici NACE 13, 14 e 15), limitatamente alle restrizioni di cui all'All. XVII Reg. REACH.

2.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese

- imprese soggette agli obblighi di cui agli artt. 6 o 8 del D. Lgs. n. 334/1999 e s.m.i;
- imprese che formulano miscele in quantità superiore a 100 tonnellate/anno complessivamente rispetto alla miscela di interesse.

2.1.3 - Fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

- portale RIPE (REACH Information Portal for Enforcement);
- archivi Aziende ULSS ed ARPAV (IPPC/AIA/SEVESO);
- Registro imprese presso le Camere di Commercio;
- database EPIWORK.

2.2 - Tipologia di prodotti verso cui orientare il controllo

- sostanze soggette a restrizioni - di cui all'All. XVII Reg. REACH - nei settori di trasporti, costruzioni, gioielleria/bigiotteria, tessile e pelli;
- sostanze/miscele scelte in base alla pericolosità (CMR cat. 1A e 1B, sensibilizzanti respiratori pericolose per l'ambiente ai sensi del Reg. CLP) e al tonnellaggio.

2.3 - Obiettivi del controllo

- verifica della comunicazione all'interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV Reg. REACH);
- verifica della qualità dei dati delle SDS (Schede di Sicurezza) in coerenza con l'etichettatura di pericolo apposta sugli imballaggi delle sostanze e delle miscele (Allegato II al Reg. REACH, come modificato dal Reg. n. 453/2010);
- verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (art. 36 Reg. REACH e art. 49 Reg. CLP);
- verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione e restrizione (Titoli VII e VIII Reg. REACH);
- verifica degli obblighi di notifica all'ECHA (art. 40 Reg. CLP).

¹ I codici NACE sono estratti dal Regolamento (CE) n. 1893/2006 che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (G.U. dell'UE L 393/1 del 30.12.2006).

2.4.1 – Quantificazione numerica dei controlli

Numero controlli: almeno **7 (sette)** entro il 31.12.2014, attraverso una distribuzione territoriale uniforme, comprendente ogni singola realtà provinciale e secondo i criteri e le modalità stabilite dai Progetti REF-1 e/o 2.

Con l'obiettivo di condurre un esame documentale efficace e facilitare così la fase del controllo mediante ispezione, è opportuno integrare le informazioni raccolte ed elaborate tramite gli strumenti per l'individuazione delle imprese da sottoporre al controllo, con le risultanze del questionario pre-ispettivo predisposto dall'AC che ogni Azienda ULSS interessata al controllo sottoporrà alle imprese insistenti sul territorio di competenza.

I controlli indicati saranno concordati a livello provinciale.

Eventuali ulteriori controlli saranno effettuati sulla base di una programmazione concordata a livello regionale.

2.5 – Modalità di rendicontazione dei controlli

Entro il 31 marzo 2015, sono trasmesse all'AC e al Rappresentante italiano presso il Forum dell'ECHA le risultanze delle attività di controllo di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 Dicembre 2014 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima AC, in accordo con il Gruppo Tecnico Interregionale REACH.

ATTIVITÀ DI INDAGINE

L'Autorità regionale competente REACH, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili e compatibilmente con le attività di controllo già programmate provvederà a dare riscontro alle richieste eventualmente avanzate dall'AC, anche in seguito a segnalazioni dell'ECHA, di altri Stati membri e di Autorità per i controlli afferente ad altra Regione o Provincia autonoma.

INDIRIZZI DI METODO PER LA CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO

- a. In presenza di un sistema informatizzato nelle imprese, per l'associazione sostanza-status di (pre)-registrazione, è opportuno ricorrere a controlli a campione.
- b. Qualora si tratti di produzioni/importazioni multiple e complesse di sostanze e miscele, è prioritaria la valutazione a campione di sostanze o miscele classificate come CMR cat. 1 e 2, sensibilizzanti respiratori e pericolose per l'ambiente ai sensi del Reg. n. 1272/2008 (CLP).
- c. La valutazione dei dati quantitativi di fabbricazione e importazione può tenere conto delle autodichiarazioni aziendali, salvo palesi incongruenze; in alternativa è possibile eseguire un controllo a campione sull'attendibilità del sistema di gestione riguardante la registrazione dei quantitativi fabbricati e/o importati.
- d. Le tecniche di controllo da utilizzare per l'esecuzione del controllo ufficiale sono quelle indicate al paragrafo 1.2 dell'Accordo Stato-Regioni 181/CSR/2009; per le attività previste con il Piano Regionale è preferibile l'ispezione, ricorrendo anche all'esame documentale, antecedente e successivo all'attività in campo.
- e. Le ispezioni sono condotte, attraverso un'azione integrata tra Servizio Sanitario Regionale e l'ARPAV, da personale corrispondente a quello indicato al paragrafo 5 dell'Accordo di Conferenza Stato-Regioni n. 181/CSR/2009, formato negli specifici corsi istituzionali.
- f. Con l'obiettivo di condurre un esame documentale efficace e facilitare così la fase del controllo mediante ispezione, è opportuno integrare le informazioni raccolte ed elaborate tramite gli strumenti per l'individuazione delle imprese da sottoporre al controllo, con le risultanze del questionario pre-ispettivo predisposto dall'AC.